SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1986, n. **206**.

Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici «Lyda Borelli».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è corrisposto alla casa di riposo per gli artisti drammatici italiani «Lyda Borelli», in Bologna, in aggiunta alla somma di lire 90 milioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 479, un contributo annuo di lire 120 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad annue lire 120 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge 13 agosto 1984, n. 479, reca aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti «Fondazione G. Verdi» di Milano e per artisti drammatici italiani «Lyda Borelli» di Bologna.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1037):

Presentato dall'on. COVATTA ed altri il 28 novembre 1984.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 22 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 2 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 1985, 12 giugno 1985.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 13 giugno 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante e approvato il 19 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2988):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 10 luglio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 20, 27 novembre 1985 e approvato, con modificazioni, il 19 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1037-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede deliberante, il 15 aprile 1986, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 13 maggio 1986.

86G0526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1986, n. **207**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

didattica delle scienze geologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 57

86G0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **208**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 169, relativo al corso di laurea della facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

unificazione e disegno;
tecnologie chimiche industriali;
misure termotecniche e controlli;
trasmissione del calore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 64

86G0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **209**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dei trattati e politica internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 59

86G0476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **210**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ginecologia oncologica;
otoneuroradiologia;
foniatria;
semeiotica neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 108

86G0474

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 22 maggio 1986.

Settimo aggiornamento dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini ed aceti, successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, n. 739;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1986, concernente «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Visti gli aggiornamenti all'ordinanza ministeriale sopracitata, disposti con le proprie ordinanze in data: 16 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986; 19 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986; 22 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986; 27 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986; 7 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1986 e 15 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986;

Vista la propria ordinanza in data 4 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, concernente «Aggiornamento ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Visti i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti ed una comunicazione della regione Liguria;

Ordina:

Art. 1.

1. Dalla tabella *B*, allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, le ditte:

F.lli Carlevero di S. Damiano d'Asti (Asti);
Fornaciari Mario di Genova;
Severi Emilio di Sava (Taranto),

sono depennate.

Roma, addì 22 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A4012

ORDINANZA 23 maggio 1986.

Misure cautelative di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare i rischi connessi con il consumo di vini adulterati con metanolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini ed aceti, successivamente modificato con legge 9 ottobre 1970, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la propria ordinanza in data 12 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 14 aprile 1986, concernente «Misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Visti gli aggiornamenti all'ordinanza ministeriale sopracitata, disposti con le proprie ordinanze in data 16 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1986; 19 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1986; 22 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986; 27 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1986; 7 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1986 e 15 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986;

Vista la propria ordinanza in data 4 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, concernente «Aggiornamento ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, recante misure cautelative urgenti di tutela della salute pubblica, dirette ad evitare il rischio di immissione al consumo di vini adulterati con metanolo»;

Considerato che a seguito dell'emergenza creatasi per gli eventi dovuti al consumo di prodotti vinosi adulterati con aggiunta di metanolo è stato necessario ed urgente prendere e successivamente rafforzare iniziative straordinarie tendenti alla protezione della salute dei consumatori;

Considerato che, nell'ambito dei disposti interventi di vigilanza straordinaria, sono stati eseguiti controlli a tappeto di prodotti vinosi su tutto il territorio nazionale con prelievo ed analisi dei campioni rappresentativi delle partite interessate, e che i relativi sequestri cautelativi sono divenuti definitivi per le partite con metanolo superiore ai limiti di legge;

Considerato che, in funzione dei suddetti controlli straordinari, sono state eseguite dai laboratori chimici del Servizio sanitario nazionale circa 125.000 analisi di prodotti vinosi, per cui è stato possibile, in relazione ai risultati analitici, circoscrivere il fenomeno, creando i presupposti per la distruzione o la distillazione delle partite di prodotti adulterati;

Considerato che nella fase attuale i casi segnalati di superamento dei parametri di legge appaiono limitati sia per l'entità delle partite di vino interessate che per il contenuto di metanolo evidenziato;

Considerato che, inoltre, le misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, adottate con decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, hanno determinato un rafforzamento degli ordinari interventi di vigilanza e controllo preesistenti, per cui sono da ritenere ormai adeguati gli interventi degli organi amministrativi e giudiziari;

Ritenuto, quindi, necessario avviare il superamento dei provvedimenti adottati in via contingibile ed urgente;

Ordina:

Art. 1.

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia, sono obbligatori fino al 31 ottobre 1986 il sequestro cautelativo delle partite di prodotti vinosi corrispondenti a campioni sottoposti ad analisi che abbiano evidenziato contenuto di metanolo superiore ai limiti di legge, nonchè la denuncia prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441.

Art. 2.

Le ditte già incluse nella tabella *B* dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, e successivi aggiornamenti, e quelle che abbiano la detenzione o comunque la disponibilità di prodotti vinicoli imbottigliati e distribuiti dalle ditte predette prima del 6 maggio 1986, potranno immettere al consumo i prodotti medesimi semprechè non formino oggetto di sequestro ed a condizione che abbiano accertato che il contenuto di alcool metilico non superi i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 3.

Ferma restando l'applicazione delle ordinarie procedure amministrative e giudiziarie previste per la cessazione dei vincoli di sequestro precedentemente attuati, sono abrogate le disposizioni contingibili ed urgenti emanate con le precedenti ordinanze ministeriali citate nelle premesse.

Resta applicabile l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 1986, citata nelle premesse.

Art. 4.

I presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti richiederanno la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei nominativi delle ditte precedentemente incluse nella tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986, e successivi aggiornamenti, allorchè risulti l'esito favorevole dell'analisi di revisione o dell'analisi di perito eventualmente nominato da ufficio giudiziario o risultino comunque venuti meno i presupposti che hanno portato alla inclusione nella predetta tabella.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A4011

ORDINANZA 23 maggio 1986.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1986, contenente disposizioni cautelari finalizzate alla protezione sanitaria della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale connessi all'episodio di Chernobyl.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 16 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 del 16 maggio 1986;

Considerato, in particolare, che ai sensi del secondo comma, dell'art. 1, della predetta ordinanza veniva consentita la somministrazione ai bambini sino all'età di dieci anni ed alle donne in gravidanza dei latti a lunga conservazione UHT e sterilizzati, prodotti a partire dal 2 maggio 1986, dopo almeno quindici giorni dalla data di confezionamento riportata sulle relative confezioni, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1986, nonché dei latti in polvere e condensati, sempre dopo almeno quindici giorni dalla data di produzione quando questa sia riportata sulle relative confezioni;

Ritenuto che l'evoluzione del fenomeno di radioattività ambientale rende possibile ed opportuna l'abrogazione di tale previsione;

Ordina:

Articolo unico

Con effetto dal 25 maggio 1986 è abrogata la disposizione del secondo comma, dell'art. 1, dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 in pari data, contenente limiti alla somministrazione di latte a lunga conservazione UHT, sterilizzati, in polvere e condensato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A4010

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di fondi, per il triennio 1986-88, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. (Deliberazione 15 aprile 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887 che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Visto il medesimo art. 16, comma 1, della richiamata legge finanziaria n. 41/1986 che demanda al CIPE la ripartizione del fondo ex art. 3 della legge n. 219/81, con riferimento al triennio 1986-88;

Viste le proprie precedenti delibere in data 3 aprile 1985, 28 novembre 1985 e 13 febbraio 1986 che approvano rispettivamente la proposta di riparto — articolata per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno contestualmente assegnando le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia — e l'assegnazione alle amministrazioni statali e alle regioni;

Vista la nota n. 82/Gab. in data 10 aprile 1986 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta la metodologia di riparto dei fondi aggiuntivi nei diversi settori di intervento;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Le risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, saranno destinate — ad incremento delle somme già ripartite con le delibere 3 aprile 1985, 28 novembre 1985 e 13 febbraio 1986 — agli interventi di competenza delle amministrazioni e degli enti nelle misure percentuali risultanti dalle allegate tabelle *A* e *A*/1, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 15 aprile 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA *A*

RIPARTO 1986-1987-1988
(Milioni di lire)

Amministrazioni e riferimento normativo		Importo globale	Anno di competenza		
			1986	1987	1988
Comuni	77,50	3.100.000	—	825.000	2.275.000
Regioni	3,75	150.000	150.000	—	—
Amministrazione dello Stato ed art. 13 della legge n. 80/84 (v. tabella *A*/1)	5,00	200.000	200.000	—	—
Articoli 21, 23, 24, 26 e 32 della legge n. 219/81	13,75	550.000	100.000	225.000	225.000
Totali . . .	100,00	4.000.000	450.000	1.050.000	2.500.000

TABELLA *A*/1

RIPARTO RISORSE TRA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
(Milioni di lire)

Amministrazioni	Interventi	Importo globale	Anno di competenza		
			1986	1987	1988
Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche	Edilizia demaniale ed art. 13 della legge n. 80/84	—	—	—	—
Basilicata	Edilizia demaniale ed art. 13 della legge n. 80/84	20.000	20.000	—	—
Campania	Edilizia demaniale ed art. 13 della legge n. 80/84	88.000	88.000	—	—
Puglia	Edilizia demaniale ed art. 13 della legge n. 80/84	2.000	2.000	—	—
Ministero dei beni culturali e ambientali	Recupero beni interesse storico-artistico	—	—	—	—
Basilicata	Recupero beni interesse storico-artistico	5.500	5.500	—	—
Campania	Recupero beni interesse storico-artistico	24.000	24.000	—	—
Puglia	Recupero beni interesse storico-artistico	500	500	—	—
Ministero della pubblica istruzione	Università di Napoli	20.000	20.000	—	—
	Università di Salerno-Fisciano	20.000	20.000	—	—
	Università della Basilicata	20.000	20.000	—	—
	Totale . . .	200.000	200.000	—	—

86A3836

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Modena

IL RETTORE
DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 che detta nuove norme sul limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione a questa Università di cinque posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Considerato che per l'emanazione del presente bando è stato tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1948, n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Modena.

Art. 2.

a) Titolo di studio per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore.

b) I partecipanti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore dell'Università di Modena entro e non oltre trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, a pena di esclusione dal concorso stesso:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta - le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso e sua specificazione di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del presente bando;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego (la dichiarazione dovrà essere fatta anche se negativa);

m) stato di famiglia.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per coloro che, all'atto della presentazione della domanda, fossero in servizio di ruolo presso un'amministrazione statale, sarà sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare, il visto potrà essere apposto dal capo del reparto militare.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia e un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura a velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti.

i candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, possono ricopiarlo, per intero o soltanto in parte, fino allo scadere del tempo stabilito.

Non è permesso il cambio del foglio, né l'uso della gomma.

Nella valutazione della prova la commissione terrà conto della precisione e della velocità.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Le sedute, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Art. 6.

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal concorso, che verrà disposta con decreto motivato del rettore.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di 7/10 nella prova scritta e di 6/10 nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento valido con fotografia recente.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Ai sensi del quarto comma, art. 7, della legge n. 444/1985, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Il termine per la presentazione di detti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio con esito positivo.

I suddetti documenti dovranno essere inviati, senza necessità di particolare richiesta da parte di questa Università, al rettore dell'Università di Modena.

I candidati possono valersi dei titoli anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità sopra stabilite.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione giudicatrice, sara approvata con decreto rettorale.

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria stessa. I provvedimenti saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

Art. 9.

La presentazione dei documenti, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

I documenti, da presentare in carta legale, sono:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia autenticata del titolo di studio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dello originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica;

8) firma autenticata su fotografia recente;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altro posto retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

La dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa;

10) lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Art. 10.

Il trattamento economico sarà quello per il personale statale con la qualifica di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale), previsto dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo III, capo II, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altre sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

La relazione finale, redatta a cura della commissione giudicatrice contenente la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Modena, addì 25 ottobre 1985

Il rettore: PELLACANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Modena, addì 15 marzo 1986
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 206

86A3618

Concorso ad un posto di coadiutore presso l'Università di Sassari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministero della pubblica istruzione, fra gli altri, assegna a questo Ateneo un posto di coadiutore, resosi disponibile a seguito della cessazione di personale di ruolo, ed autorizza l'emissione del bando di concorso;

Considerato che attualmente prestano servizio presso questo Ateneo ottanta coadiutori;

Visto il decreto rettorale n. 212/Pnd del 26 aprile 1985, con il quale è indetto un concorso per sei posti di coadiutore in prova;

Visto il bando di concorso indetto con decreto rettorale n. 550 del 12 giugno 1982, con il quale sono stati riservati due posti alle categorie privilegiate (legge n. 482/1968), pertanto l'organico su cui si dovrebbe operare la riserva è di 89 posti (80 + 1 + 6 + 2);

Considerato che l'art. 13, secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, dispone che la riserva dei posti prevista dalla legge n. 482/1968 non opera sugli incrementi di organico determinati dalle immissioni nei ruoli disposti ai sensi della medesima norma; pertanto poiché degli ottantanove posti in organico diciotto sono stati assegnati per l'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 808/77, la riserva su settantuno è di undici posti;

Considerato che sommando gli undici posti di coadiutori già in servizio assunti a norma della legge n. 482/1968 ai due posti di cui alle premesse si ottiene un totale di tredici posti già riservati alle categorie di cui trattasi;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984;

Considerato che le mansioni previste per il posto messo a concorso, rapportate alle nuove qualifiche e profili professionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, corrispondono alla quarta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, profilo agente amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente amministrativo in prova (quarto livello) presso l'Università degli studi di Sassari. Inoltre, a norma dell'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i candidati dichiarati idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, fatti salvi i posti da riservare alle assunzioni obbligatorie, a norma della legge n. 482/1968.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta da bollo da L. 3.000, indirizzate al rettore dell'Università di Sassari, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 4.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma. Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a venti righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Sassari. La data delle prove, nonchè l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove d'esame, saranno portate a conoscenza degli aspiranti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà comunicato contemporaneamente il voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore dell'Università di Sassari entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento, se documentato, costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purchè possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 9.

I concorrenti chiamati in servizio debbono presentare, entro il termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimentto dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilitati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai fini dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora la documentazione richiesta risultasse incompleta o affetta di vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Università.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato agente amministrativo in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed assegnato a prestare servizio presso l'Università di Sassari.

Gli idonei saranno nominati in prova ed immessi in servizio nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, fatti salvi i posti da riservare alle assunzioni obbligatorie, a norma della legge n. 482/1968.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/1977.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - sezione di controllo per la Sardegna, per la registrazione.

Sassari, addì 7 dicembre 1985

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 8 febbraio 1986
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 7

86A3619

CORTE DEI CONTI

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali pubblici a sette posti di segretario o revisore da destinare a Firenze e cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione da destinare a Trieste.

Le prove scritte del concorso a sette posti di segretario o revisore da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1986) si svolgeranno in Firenze, presso l'Università degli studi - facoltà di medicina - istituto di patologia generale - viale Morgagni, 50, nei giorni 16 e 17 settembre 1986, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1986) si svolgeranno in Trieste, presso l'Università degli studi - facoltà di ingegneria - edificio C - aula H - piazzale Europa n. 1, nei giorni 23 e 24 settembre 1986, con inizio alle ore 8.

86A3928

Rinvio delle prove scritte del concorso riservato a sessantasette posti di segretario o revisore

Le prove scritte del concorso riservato a sessantasette posti di segretario o revisore, indetto con decreto presidenziale 7 febbraio 1986 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986), avranno luogo in Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 617, nei giorni 8 e 9 luglio 1986 con inizio alle ore 8 anzichè nei giorni 24 e 25 giugno 1986.

86A3929

REGIONE VENETO

Pubblica selezione ad un posto di operatore tecnico coordinatore - capo cuoco, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore - capo cuoco, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

86A3821

REGIONE LIGURIA

Concorso a sei posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 10

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazione rivolgersi all'ufficio concorsi - servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A3898

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di primario di pneumotisiologia presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumotisiologia - direttore dell'ospedale sanatoriale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Teramo.

86A3966

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43